



cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. (La Corte, da queste premesse, ha poi affrontata la questione della pretesa nullità della notificazione conseguente alla difformità delle indicazioni relative alla data dell'udienza, rispettivamente quelle date con la telefonata e quelle contenute nel successivo telegramma, evidenziando come il difensore, che tale nullità aveva eccepito in cassazione, avrebbe potuto e dovuto chiarire tale difformità con l'uso di un'ordinaria diligenza, e, non avendolo fatto, non poteva utilmente prospettare la nullità, quale conseguenza dell'erronea e contrastante indicazione della data, essendo improntato l'ordinamento a una rigorosa limitazione delle cause di nullità, limitate ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza e, in ogni caso, ai difetti formali non emendabili con l'uso, appunto, dell'ordinaria diligenza).

- Sezione VI, sentenza 6-13 luglio 2010 n. 27088 - Pres. Di Virginio; Rel. Lanza; Pm (diff.) Cedrango; Ric. Raffaele

PROCEDIMENTO PENALE

Riti alternativi al dibattimento - Giudizio abbreviato - Atti utilizzabili - Dichiarazioni spontanee - Ammissibilità - Ragione. (Cp, articoli 191, 350, comma 7, e 438 e seguenti)

Le dichiarazioni autoindizianti rese spontaneamente dall'indagato (articolo 350, comma 7, del Cpp), mentre non sono utilizzabili nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni, possono essere utilizzate pienamente, a fini di prova, nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti. Del resto, nel giudizio abbreviato non rilevano le ipotesi di cosiddetta inutilizzabilità "relativa" della prova stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale e, in tale categoria, vanno ricomprese le dichiarazioni di che trattasi, mentre nella categoria della cosiddetta inutilizzabilità "assoluta" o "patologica" possono farsi rientrare solo gli atti probatori assunti *contra legem*, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in ogni altra fase del procedimento.

- Sezione VI, sentenza 10 febbraio-28 giugno 2010 n. 24429 - Pres. Di Virginio; Rel. Milo; Pm (conf.) Delehay; Ric. Giorgi

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Usura - Consumazione - Effetti sulla prescrizione. (Cp, articoli 644 e 644-ter)

In tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un *post factum* non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, con effetti anche ai fini della prescrizione, essendosi in presenza di un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata; ciò che, del resto, è confermato dalla speciale regola proprio in tema di decorrenza della prescrizione dettata dall'articolo 644-ter del Cp, il quale stabilisce che «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

- Sezione II, sentenza 18 maggio-14 luglio 2010 n. 27171 - Pres. Esposito; Rel. Iasillo; Pm (conf.) Delehay; Ric. Muollo e altri

REATI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Maltrattamento di animali - Danneggiamento di animali altrui - Differenze. (Cp, articoli 544-ter e 638)

Il delitto di maltrattamenti di animali (articolo 544-ter del Cp), che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico, quando essa sia tenuta senza necessità, tutela il sentimento per gli animali, e si differenzia dal delitto di cui all'articolo 638 del Cp, laddove questo punisce, tra l'altro, il danneggiamento di animali altrui, per il fatto che quest'ultimo è un delitto contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale. Pertanto, pur potendo essere coincidente l'elemento oggettivo, nel reato di cui all'articolo 638 del Cp muta l'elemento soggettivo, costituito dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il danneggiamento di un animale altrui, e, quindi, la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale a un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato.

- Sezione II, sentenza 26 marzo-1° luglio 2010 n. 24734 - Pres. Esposito; Rel. Cervadoro; Pm (conf.) Galati; Ric. Zanzurino

a cura di Giuseppe Amato